**Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni**

►**B**

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1696/71 DEL CONSIGLIO
## del 26 luglio 1971
## relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo

(GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1)

Modificato da:

| | | Gazzetta ufficiale | | |
|---|---|---|---|---|
| | | n. | pag. | data |
| ►**M1** | Regolamento (CEE) n. 1170/77 del Consiglio del 17 maggio 1977 | L 137 | 7 | 3.6.1977 |
| ►**M2** | Regolamento (CEE) n. 235/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 | L 34 | 4 | 9.2.1979 |
| ►**M3** | Regolamento (CEE) n. 3332/85 del Consiglio del 26 novembre 1985 | L 318 | 1 | 29.11.1985 |
| ►**M4** | Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 | L 362 | 8 | 31.12.1985 |
| ►**M5** | Regolamento (CEE) n. 3800/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 | L 367 | 32 | 31.12.1985 |
| ►**M6** | Regolamento (CEE) n. 3998/87 della Commissione del 23 dicembre 1987 | L 377 | 40 | 31.12.1987 |
| ►**M7** | Regolamento (CEE) n. 3808/89 del Consiglio del 12 dicembre 1989 | L 371 | 1 | 20.12.1989 |
| ►**M8** | Regolamento (CEE) n. 2780/90 del Consiglio del 24 settembre 1990 | L 265 | 1 | 28.9.1990 |
| ►**M9** | Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio del 4 dicembre 1990 | L 353 | 23 | 17.12.1990 |
| ►**M10** | Regolamento (CEE) n. 3124/92 del Consiglio del 26 ottobre 1992 | L 313 | 1 | 30.10.1992 |

Modificato da:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**A1** | Atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | L 73 | 14 | 27.3.1972 |
| | (adattato dalla decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973) | L 2 | 1 | 1.1.1973 |
| ►**A2** | Atto di adesione della Grecia | L 291 | 17 | 19.11.1979 |
| ►**A3** | Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia | C 241 | 21 | 29.8.1994 |
| | (adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio) | L 1 | 1 | 1.1.1995 |

▼B

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1696/71 DEL CONSIGLIO

## del 26 luglio 1971

## relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42, 43, 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati che può assumere forme diverse secondo i prodotti;

considerando che la produzione comunitaria di luppolo riveste un interesse del tutto particolare nell'economia di alcune regioni della Comunità; che per alcuni produttori di dette regioni tale produzione rappresenta una parte preponderante del reddito;

considerando che i succhi e gli estratti vegetali di luppolo non figurano nell'allegato II del trattato e non rientrano quindi nell'ambito delle disposizioni agricole del medesimo, mentre il luppolo vi è soggetto; che, data l'ampia possibilità di sostituzione esistente tra detti prodotti, tale situazione rischia di compromettere gli effetti della politica agricola comune nel settore del luppolo; che è pertanto necessario estendere ai succhi e agli estratti vegetali di luppolo, in virtù dell'articolo 113, le misure relative agli scambi con i paesi terzi, e, in virtù dell'articolo 235, le norme di commercializzazione fissate per il luppolo;

considerando che gli scambi internazionali rivestono tradizionalmente una grande importanza per i produttori e per gli utilizzatori di luppolo nella Comunità; che la valorizzazione della produzione comunitaria è stata finora essenzialmente conseguita sulla base della sua competitività sul mercato mondiale nonché del libero adeguamento qualitativo e quantitativo della produzione agli sbocchi; che è pertanto opportuno che l'organizzazione comune dei mercati non modifichi sostanzialmente la situazione, pur contribuendo con misure adeguate a migliorare la qualità dei prodotti e proteggendo i produttori contro un eventuale deterioramento del loro attuale tenore di vita;

considerando che è opportuno perseguire una politica della qualità sul piano comunitario applicando disposizioni relative alla certificazione della indicazione di provenienza, corredate da norme che sanciscano in linea di massima il divieto di commercializzazione dei prodotti per i quali non sia stato rilasciato il certificato o, per i prodotti importati, che non rispondano a caratteristiche qualitative minime equivalenti; che è inoltre opportuno prevedere la definizione di una qualità tipo che costituisca una base di riferimento per le transazioni commerciali e che garantisca una sufficiente trasparenza del mercato;

considerando che è necessario disporre d'informazioni sufficienti sulla situazione e sulle prospettive di evoluzione del mercato nella Comunità; che, in proposito, il fatto che buona parte della produzione venga smerciata in base a contratti conclusi prima del raccolto e talvolta anche per diversi anni, può facilitare l'analisi previsionale dell'evoluzione del mercato; che è pertanto opportuno prevedere la registrazione di tutti i contratti di consegna relativi al luppolo prodotto nella Comunità; che è tuttavia necessario che tali informazioni vengano protette dal segreto statistico, onde garantire agli interessati che non saranno utilizzate per altri fini ed ottenere in tal modo dati del tutto obiettivi;

---

[1] GU n. C 66 del 1º. 7. 1971, pag. 28.

▼B

considerando che, per garantire un equo tenore di vita alla popolazione agricola, per stabilizzare i mercati e per assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori, è necessario promuovere la concentrazione dell'offerta e l'adattamento in comune, da parte degli agricoltori, delle loro produzioni alle esigenze del mercato;

considerando che, a tal fine, l'associazione degli agricoltori in seno ad organismi che prevedono per gli aderenti l'obbligo di conformarsi a norme comuni è atta ad agevolare il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato; che tali obiettivi possono in particolare essere raggiunti non solo raggruppando agricoltori in associazioni di produttori, ma anche costituendo unioni di associazioni;

considerando che, per evitare qualsiasi discriminazione tra i produttori e per assicurare l'unità e l'efficacia dell'azione intrapresa, occorre fissare per l'insieme della Comunità i requisiti cui devono soddisfare le associazioni di produttori e le relative unioni per essere riconosciute dagli Stati membri; che, per conseguire una efficace concentrazione dell'offerta, è necessario in particolare che le associazioni e unioni comprovino una sufficiente dimensione economica e che l'insieme della produzione dei produttori o delle associazioni aderenti venga immesso sul mercato dall'associazione o dall'unione, o direttamente o tramite i produttori secondo norme comuni;

considerando che occorre prevedere disposizioni volte ad agevolare la costituzione ed il funzionamento delle suddette associazioni; che a tale fine è opportuno consentire agli Stati membri di concedere a tali organizzazioni degli aiuti di cui la Comunità assicurerà parzialmente il finanziamento; che, tuttavia, occorre limitare l'ammontare di tali aiuti e conferire loro un carattere transitorio e decrescente per aumentare gradualmente la responsabilità finanziaria dei produttori;

considerando che i luppoleti della Comunità richiedono in taluni casi un adeguamento sia per quanto riguarda le varietà prodotte che le possibilità di razionalizzazione delle operazioni di coltura e di raccolto; che è opportuno facilitare, per un certo numero d'anni, la loro riconversione varietale e la loro ristrutturazione accordando aiuti specifici alle associazioni di produttori che intraprendono siffatte azioni;

considerando che per garantire un equo tenore di vita ai produttori è opportuno prevedere un regime di aiuti; che, per poter costatare se è necessario fissare tale aiuto, la Commissione presenta annualmente al Consiglio una relazione, dopo lo smaltimento del raccolto; che l'aiuto può essere concesso se l'esame di tale relazione rivela che il ricavato medio all'ettaro è stato insufficiente, tenuto conto della situazione e della tendenza prevedibile del mercato;

considerando che le misure previste permettono di prevedere un regime d'importazione che non implichi altre misure all'infuori dell'applicazione della tariffa doganale comune; che quest'ultima si applica di pieno diritto in virtù del trattato a decorrere dal 1º gennaio 1970;

considerando che tutte queste misure consentono di rinunciare all'applicazione di ogni restrizione quantitativa alle frontiere esterne della Comunità; che, eccezionalmente, tale meccanismo può tuttavia rivelarsi inoperante; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario privo di difesa contro le perturbazioni che rischiano di derivarne, mentre gli ostacoli all'importazione in precedenza esistenti sono stati aboliti, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando che, in virtù delle disposizioni del trattato, a decorrere dal 1º gennaio 1970 nel commercio interno della Comunità la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente e l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente sono vietate di diritto; che, infine, in mancanza di prezzi minimi al 31 dicembre 1969, a decorrere dal 1ºgennaio 1970 è escluso di diritto il ricorso all'articolo 44;

considerando che l'efficacia di tutte le misure che disciplinano l'organizzazione comune del mercato del luppolo verrebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti da parte degli Stati membri; che è opportuno che le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli

▼B

aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore del luppolo; che è tuttavia opportuno prevedere un regime transitorio per gli aiuti nazionali concessi per contratti pluriennali prima dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che occorre prevedere la responsabilità finanziaria della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri in conseguenza degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento, conformemente alle disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune;

considerando che il passaggio dal regime in vigore negli Stati membri a quello instaurato dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni; che possono pertanto risultare necessarie misure transitorie;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

▼M6

1. È istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo che disciplina i prodotti seguenti:

| Codice NC | Designazione delle merci |
|---|---|
| 1210 | Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina |

2. Le norme relative alla commercializzazione e agli scambi con i paesi terzi si applicano inoltre ai prodotti seguenti:

| Codice NC | Designazione delle merci |
|---|---|
| 1302 13 00 | Succhi ed estratti vegetali di luppolo |

▼B

3. A norma del presente regolamento si intende per:

a) *Luppolo:* le infiorescenze essiccate, dette anche coni, della pianta (femminile) del luppolo rampicante (humulus lupulus); le infiorescenze, di colore verde-giallo e di forma ovoide, sono provviste di peduncolo e la loro sezione maggiore varia generalmente tra 2 e 5 cm.

b) *Luppolo in polvere:* il prodotto ottenuto mediante macinazione del luppolo e contenente tutti i suoi elementi naturali.

▼M10

c) *Luppolo in polvere arricchito di luppolina:* il prodotto ottenuto dalla macinazione del luppolo dopo l'eliminazione meccanica di parte delle foglie, degli steli, delle brattee e delle rachidi.

d) *Estratto di luppolo:* i prodotti concentrati ottenuti trattando il luppolo o il luppolo in polvere con un solvente.

▼B

e) *Prodotti miscelati di luppolo:* la miscela di due o più degli anzidetti prodotti.

▼M1

4. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, si intende per

a) luppolo alla prima fase di preparazione: il luppolo che è stato sottoposto unicamente al trattamento di primo essiccamento e che è stato imballato, pronto ad essere messo in commercio;

b) superfici in piena produzione: le superfici coltivate a luppolo, dal terzo anno di produzione.

▼B

TITOLO I

**Commercializzazione**

▼M1

*Articolo 2*

1. I prodotti di cui all'articolo 1, raccolti nella Comunità od ottenuti da luppolo raccolto nella Comunità o importato dai paesi terzi, sono soggetti ad una procedura di certificazione.

2. Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione. ►M10 Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere da b) a e), il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti. ◄

3. Nel certificato devono essere indicati almeno:

a) il luogo/i luoghi di produzione del luppolo,

b) l'anno/gli anni di raccolta,

c) la/le varietà.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce, per ogni prodotto, le norme generali e la data di applicazione del presente articolo.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.

▼B

*Articolo 3*

1. Laddove i prodotti di cui all'articolo 1 siano soggetti ad una procedura di certificazione ►M1 ——————— ◄, essi possono essere commercializzati o esportati soltanto se il certificato è stato rilasciato.

2. Possono essere decise misure derogatorie alla disposizione di cui al paragrafo 1, secondo la procedura di cui all'articolo 20:

a) per soddisfare alle esigenze commerciali di taluni paesi terzi, o

b) per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari.

Le misure di cui al comma precedente:

— non devono arrecare danno allo smercio normale dei prodotti che hanno ottenuto il certificato ►M1 ——————— ◄,

— e devono essere accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti.

▼M1

———————

▼B

*Articolo 5*

1. I prodotti di cui all'articolo 1 provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti ai requisiti qualitativi minimi di commercializzazione stabiliti per gli stessi prodotti raccolti nella Comunità od ottenuti da tali prodotti.

▼M1

2. I prodotti di cui all'articolo 1, accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d'origine e riconosciuto equivalente al certificato previsto all'articolo 2, sono considerati come prodotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 1. L'equivalenza degli attestati è constatata ►M2 ——————— ◄, secondo la procedura di cui all'articolo 20.

▼B

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.

TITOLO II

**Contratti di consegna**

*Articolo 6*

1. Ogni contratto per la consegna di luppolo prodotto nella Comunità stipulato tra un produttore o più produttori associati e un acquirente è registrato dagli organismi designati a tale scopo da ogni Stato membro produttore.

2. I contratti relativi alla consegna di determinati quantitativi a prezzi convenuti in un periodo comprendente uno o più raccolti e conclusi anteriormente al 1º agosto dell'anno del primo raccolto di cui trattasi, sono denominati «contratti conclusi in anticipo». Essi vengono registrati separatamente.

3. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione le informazioni statistiche relative alla registrazione dei contratti.

4. I dati oggetto di registrazione possono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.

TITOLO III

**Associazioni di produttori**

▼M1

*Articolo 7*

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per «associazione di produttori» un'associazione composta esclusivamente o — se la legislazione nazionale lo consente — essenzialmente da produttori di luppolo e istituita su loro propria iniziativa, allo scopo:

a) di realizzare la concentrazione dell'offerta e di contribuire alla stabilizzazione del mercato commercializzando la totalità della produzione dei suoi membri,

b) di adattare in comune tale produzione alle esigenze del mercato e di migliorarla, segnatamente tramite la riconversione varietale e la ristrutturazione delle piantagioni,

c) di promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione delle operazioni di coltivazione e di raccolta al fine di migliorare la redditività della produzione,

d) di adottare norme comuni di produzione,

▼M3

e) di gestire il regime di aiuto previsto all'articolo 12 assegnando a ciascun produttore membro dell'associazione la sua parte di aiuto proporzionalmente alle superfici coltivate,

▼M1

e riconosciuta da uno Stato membro in virtù delle disposizioni del paragrafo 3.

▼**M3**

1 bis. Le associazioni di produttori possono utilizzare l'aiuto per prendere misure intese a realizzare gli obiettivi indicati nel paragrafo 1, lettere a) e b).

▼**M1**

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per «unione» un'unione di associazioni riconosciute di produttori che persegua gli stessi obiettivi di tali associazioni e che sia stata riconosciuta da uno Stato membro in virtù del disposto del paragrafo 3.

3. Gli Stati membri riconoscono le associazioni di produttori e le loro unioni quando ne facciano domanda e soddisfino ai seguenti requisiti generali:

a) applicare norme comuni di produzione e di immissione sul mercato (prima fase della commercializzazione);

b) prevedere nel loro statuto, per i produttori aderenti all'associazione e per le associazioni riconosciute di produttori aderenti all'unione, l'obbligo:

— di conformarsi alle norme comuni di produzione,

— di immettere sul mercato tutta la loro produzione per il tramite dell'associazione o dell'unione.

Tale obbligo non si applica tuttavia ai prodotti per i quali i produttori avevano concluso contratti di vendita prima della loro adesione, sempreché l'associazione di cui trattasi ne sia stata informata ed abbia dato la propria approvazione.

Tuttavia, tale approvazione non è necessaria fino al 31 dicembre 1980.

▼**M10**

Fino al 31 dicembre 1996 i soci di un'associazione riconosciuta possono, se autorizzati da tale associazione, commercializzare tutta o parte della loro produzione conformemente a norme stabilite e controllate dall'associazione stessa. Tuttavia, tali associazioni di produttori devono perseguire l'obiettivo di commercializzazione, entro il 1º gennaio 1997, di tutta la produzione dei loro soci;

▼**M1**

c) comprovare un'attività economica sufficiente;

d) escludere per tutto il loro campo di attività qualsiasi discriminazione tra produttori o associazioni della Comunità che sia fondata in particolare sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento;

e) assicurare senza discriminazione a qualsiasi produttore che si impegni a rispettare lo statuto il diritto d'aderire all'associazione;

f) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che i membri dell'associazione o dell'unione che lo desiderino possano recedere dopo un periodo minimo di tre anni di adesione e a condizione che ne avvisino l'associazione o l'unione almeno un anno prima del recesso.

L'applicazione di tali disposizioni non pregiudica le disposizioni legislative o regolamentari nazionali intese a proteggere, in determinati casi, l'associazione, l'unione o i rispettivi creditori dalle conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso di un membro, ovvero di impedire tale recesso nel corso dell'esercizio finanziario;

g) possedere personalità giuridica o capacità giuridica sufficiente per essere soggetto di diritti e di obblighi, ai sensi della legislazione nazionale;

h) prevedere nel loro statuto l'obbligo di tenere una contabilità distinta per le attività cui si riferisce il riconoscimento;

i) non occupare una posizione dominante nella Comunità.

4. Per il riconoscimento delle associazioni di produttori e delle relative unioni è competente lo Stato membro nel cui territorio l'associazione di produttori o l'unione ha sede statutaria.

▼M1

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare la gestione del regime di aiuti di cui al paragrafo 1, lettera e), nonché la definizione di «immissione sul mercato» di cui al paragrafo 3, lettera a), e le modalità relative alle disposizioni di cui al paragrafo 3, lettera f), sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 20.

*Articolo 8*

1. Gli Stati membri possono concedere alle associazioni riconosciute di produttori, nei tre anni successivi alla data del riconoscimento di cui all'articolo 7, paragrafo 3, aiuti destinati ad incoraggiarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento. L'importo di tali aiuti non può superare, per il primo, il secondo e il terzo anno, rispettivamente il 3 %, il 2 % e l'1 % del valore dei prodotti sui quali si basa il riconoscimento immessi sul mercato. Tali aiuti non devono tuttavia superare, nel primo, nel secondo e nel terzo anno, rispettivamente il 60 %, il 40 % e il 20 % delle spese di gestione dell'associazione di produttori.

Il valore dei prodotti commercializzati viene calcolato forfettariamente per ciascun anno, in base:

— alla produzione media commercializzata dai produttori aderenti nel corso dei tre anni civili precedenti quello della loro adesione,

— ai prezzi medi alla produzione ottenuti da tali produttori durante lo stesso periodo.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 20.

*Articolo 9*

1. Dal 1º luglio 1977 sino al 31 dicembre 1979 è vietato ogni ampliamento delle superfici coltivate a luppolo.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, gli Stati membri possono considerare come un solo produttore un'associazione riconosciuta di produttori.

2. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per controllare l'applicazione del divieto di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono concedere alle associazioni riconosciute di produttori, per le operazioni destinate alla riconversione varietale e alla ristrutturazione delle piantagioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), realizzate prima del 1º luglio 1979, aiuti di un importo massimo di 1 800 unità di conto per ettaro, sempreché tali operazioni comportino una riduzione del 40 % almeno della superficie sulla quale vengono effettuate.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere la proroga delle misure di cui al presente articolo.

▼B

*Articolo 10*

1. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali d'applicazione degli articoli 8 e 9.

2. Le modalità di applicazione degli articoli 8 e 9 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.

▼B

TITOLO IV

**Aiuti ai produttori**

*Articolo 11*

Ogni anno, prima del 30 aprile, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla situazione della produzione e della commercializzazione del luppolo.

Tale relazione rende conto in particolare dell'evoluzione dei prezzi, delle piantagioni, della produzione e del fabbisogno.

▼M1

*Articolo 12*

1. È istituito un regime di aiuti per il luppolo prodotto nella Comunità.

2. Un aiuto può essere accordato ai produttori per assicurare la realizzazione di un reddito equo.

3. Nelle regioni della Comunità nelle quali le associazioni riconosciute di produttori sono in grado di assicurare un reddito equo ai loro membri e di realizzare una gestione razionale dell'offerta, l'aiuto è concesso unicamente a queste associazioni di produttori.

Nelle altre regioni, l'aiuto viene concesso ai singoli produttori.

4. Il Consiglio, su proposta della Commissione fatta in base alle comunicazioni ricevute dagli Stati membri, adotta in tempo utile e a maggioranza qualificata l'elenco delle regioni previste al paragrafo 3, primo comma.

5. a) L'importo dell'aiuto per ettaro, che sarà differenziato per gruppi di varietà, è fissato tenendo conto in particolare:

— del ricavato medio realizzato dalle associazioni, per ciascun gruppo di varietà, alla prima fase di preparazione del luppolo, e ricondotto a questa fase per superfici in piena produzione, comparato ai ricavi medi realizzati per i raccolti precedenti,

— della situazione e della tendenza prevedibile del mercato nella Comunità,

— dell'evoluzione del mercato esterno e dei prezzi negli scambi internazionali,

— dell'evoluzione dei costi.

b) I diversi gruppi di varietà di luppolo sono i seguenti:

— gruppo 1: luppolo aromatico,

— gruppo 2: luppolo amaro,

— gruppo 3: altre.

▼M10

c) Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ad un'associazione riconosciuta di produttori conformemente al paragrafo 3 e detta associazione non commercializzi tutta la produzione dei suoi soci, l'importo dell'aiuto è ridotto del 4 % per il raccolto del 1992, dell'8 % per il raccolto del 1993, del 12 % per il raccolto del 1994, del 15 % per il raccolto del 1995 e del 15 % per il raccolto del 1996. Per il 1991 e gli anni successivi almeno il 15 % dell'aiuto concesso a tale associazione deve essere usato da quest'ultima per le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), cc) del regolamento (CEE) n. 1351/72 della Commissione, del 28 giugno 1972, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo ([1]).

Tuttavia qualora l'associazione di produttori commercializzi almeno la metà della produzione ottenuta dai suoi soci in un determinato raccolto la produzione venduta entro il 1o novembre

([1]) GU n. L L 148 del 30. 6. 1972, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3858/87 (GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 27).

▼M10

1992 non viene presa in considerazione per determinare se l'associazione ha venduto tutta la produzione dei suoi soci.

La Commissione controlla le attività di dette associazioni e riferisce al Consiglio, nella relazione sul raccolto del 1994, in merito all'evoluzione verso una commercializzazione integrale.

▼M1

6. Qualora la relazione di cui all'articolo 11 ponga in luce il rischio di una formazione di eccedenze strutturali o di una perturbazione nelle strutture di approvvigionamento del mercato comunitario del luppolo:

a) la concessione dell'aiuto può essere limitata ad una parte della superficie coltivata registrata per l'anno considerato;

b) le superfici che si trovano nel primo e/o nel secondo anno di produzione possono essere escluse dal beneficio dell'aiuto.

Dopo un esame dello sviluppo delle superfici coltivate a luppolo rispetto all'evoluzione della commercializzazione, segnatamente sulla base dei contratti, del livello dei prezzi e della situazione delle scorte, viene decisa l'applicazione delle misure di cui alle lettere a) e b) per tutti i gruppi di varietà, o soltanto per uno o più di tali gruppi.

7. L'importo dell'aiuto valido per le superfici relative al raccolto dell'anno civile precedente viene fissato nei due mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 11, e comunque entro il 30 giugno, secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 20.

▼M8

*Articolo 12 bis*

Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 3, l'aiuto può essere concesso anche per ceppi sperimentali ad uno stadio avanzato di selezione, per un periodo massimo di cinque anni, a condizione che tali varietà siano coltivate da produttori sotto il controllo di un istituto di ricerca.

L'importo dell'aiuto è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 7 e non può in nessun caso superare l'importo dell'aiuto fissato per il gruppo 3 «altre».

L'aiuto è concesso per una superficie che non può superare l'1 % della superficie complessiva investita a luppolo in uno Stato membro. Se l'1 % della superficie complessiva investita a luppolo in uno Stato membro è inferiore a 10 ettari, l'aiuto è concesso per un massimo di 10 ettari per Stato membro.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20.

▼B

*Articolo 13*

▼M1

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, l'aiuto viene concesso per le superfici registrate sulle quali è stato effettuato il raccolto.

Gli Stati membri designano gli organismi che sono autorizzati a procedere per ciascun produttore alla registrazione delle superfici coltivate a luppolo e che sono incaricati del controllo e dell'aggiornamento di tale registrazione.

▼B

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli Stati membri possono considerare un'associazione riconosciuta di produttori come un solo produttore.

▼B

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.

TITOLO V

**Regime degli scambi con i paesi terzi**

*Articolo 14*

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, sono vietate negli scambi con i paesi terzi:

a) la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale,

b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

*Articolo 15*

1. Se il mercato comunitario dei prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che possono compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, possono essere adottate misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari.

2. Quando si presenti la situazione prevista dal paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa prende una decisione in merito entro ventiquattro ore dalla ricezione.

3. Ogni Stato membro può deferire la misura adottata dalla Commissione entro un termine di tre giorni lavorativi successivi a quello della comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può modificare o annullare la misura in questione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

TITOLO VI

**Disposizioni generali**

*Articolo 16*

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Tuttavia, l'aiuto accordato da uno Stato membro ai produttori di luppolo può essere mantenuto per la durata di validità dei contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, sempreché tale aiuto superi l'importo dell'aiuto comunitario di cui all'articolo 12. Tale aiuto non può essere prorogato.

▼M1

*Articolo 16 bis*

Qualora si presenti il rischio della formazione di eccedenze o di una perturbazione nella struttura dell'approvvigionamento del mercato, il

▼M1

Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può adottare le misure appropriate per impedire lo squilibrio del mercato. Tali misure possono assumere in particolare la forma di azione

— sul potenziale di produzione,

— sul volume dell'offerta,

— sulle condizioni di commercializzazione.

▼B

*Articolo 17*

1. Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al mercato dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a decorrere dalla data di applicazione del regime previsto dal presente regolamento.

▼M7

2. Le misure di cui agli articoli 8 e 9 costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 ([1]).

3. Per le regioni contemplate dall'obiettivo n. 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione determina i tassi di cofinanziamento comunitario per le varie misure conformemente ai criteri ed entro i limiti stabiliti all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ([2]), secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88 ([3]). Essa decide per la prima volta entro un mese dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3808/89 ([4]). A richiesta dello Stato membro interessato, i tassi suddetti si applicano alle spese da esso effettuate a decorrere dal 1º gennaio 1989.

Per le regioni non contemplate dall'obiettivo n. 1 i tassi sono fissati dalla Commissione alle stesse condizioni; tuttavia la Commissione presenta prima del 31 dicembre 1992 una relazione al Consiglio corredata di proposte concernenti la fissazione di detti tassi per gli anni successivi.

▼B

4. Le domande di rimborso vertono sulle spese effettuate durante l'anno civile e sono presentate alla Commissione prima del ►M7 1º giugno ◄ dell'anno successivo.

▼M1

5. Il costo previsionale totale a carico del FEAOG per l'azione comune ammonta a 2 milioni di unità di conto.

▼M5

6. La durata di realizzazione dell'azione di cui all'articolo 8 è limitata a dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per quanto concerne la Grecia, la Spagna ed il Portogallo ad un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'adesione.

▼M9

Per quanto concerne il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la realizzazione dell'azione di cui all'articolo 8 è limitata a cinque anni a decorrere dalla data dell'unificazione tedesca. ►A3 Per l'Austria la durata è di 5 anni a decorrere dalla data di adesione. ◄

▼M7

7. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo.

▼B

*Articolo 18*

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della

([1]) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.
([2]) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
([3]) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.
([4]) GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1.

▼B

comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.

*Articolo 19*

1. È istituito un Comitato di gestione per il luppolo, in appresso denominato «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

*Articolo 20*

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, ad iniziativa di quest'ultimo, o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

▼A3

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

▼B

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora non siano conformi al parere espresso dal Comitato, tali misure sono comunicate immediatamente dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione.

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può prendere una decisione diversa entro un mese.

*Articolo 21*

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

*Articolo 22*

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

▼M1

*Articolo 23*

Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio al regime modificato dal regolamento (CEE) n. 1170/77, in particolare qualora l'applicazione del regime modificato alla data prevista incontri difficoltà di rilievo, tali misure vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20. Esse sono applicabili fino al 31 dicembre 1980 al più tardi.

Fino a tale data, il Regno Unito è autorizzato a versare ai produttori l'importo dell'aiuto alla produzione, per il tramite dell'organismo da esso designato.

▼B

*Articolo 24*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 si applicano, per la prima volta, al raccolto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.